



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Andrea Perrone e dal dott. Gian Paolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 26 ottobre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 7

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Angelo **DI LIVIO** (gara Fiorentina-Verona del 21/10/01 – C.U. n. 105 del 23/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Angelo Di Livio, tesserato per la Soc. Fiorentina, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Fiorentina-Verona del 21/10/01, “perché, subito dopo il termine della partita, si avvicinava ad un Assistente e, dopo aver rinnovato le sue proteste per un'ammonizione ricevuta, gli rivolgeva un'espressione volgarmente ingiuriosa; infrazione rilevata dal medesimo Assistente”, ha proposto reclamo la Soc. Fiorentina, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che l'irriguardosa frase pronunciata dal calciatore sarebbe stata “detta quasi fra sé e sé”, dovendo quindi essere valutata come una mera imprecazione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante che ha illustrato i motivi del gravame, ribadendo la richiesta formulata nel ricorso.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore della Società, rileva che il gravame non è fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell'addebito.

Nessun dubbio può sussistere circa il destinatario dell'epiteto ingiurioso: sia il tenore letterale dell'espressione sia il contesto in cui è stata pronunciata escludono, infatti, ipotesi alternative.

Quanto poi alla quantificazione della sanzione, questa appare adeguata tenuto conto del ruolo di capitano rivestito dal calciatore Di Livio e della persistenza di un atteggiamento protestatario, protrattosi oltre la conclusione della gara.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Messina del 7/10/01 – C.U. n. 89 del 9/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di lire 25.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Messina del 7/10/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.

Pur riconoscendo la gravità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società e l'oggettiva pericolosità degli stessi, a sostegno del gravame si deduce che tali episodi erano finalizzati a procurare danni economici e sportivi alla stessa società reclamante, in esecuzione di un preordinato disegno di contestazione; ulteriormente, si evidenzia l'atteggiamento provocatorio della tifoseria avversaria.

All'odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva, in primo luogo, che non può dubitarsi in alcun modo della gravità dei fatti contestati, peraltro riconosciuta dalla stessa Società. Del tutto irrilevante *ex art.* 11 C.G.S. deve ritenersi la finalità perseguita dai contestatori, al pari dell'atteggiamento provocatorio asseritamente tenuto dalla tifoseria avversaria. Infine la preventiva informativa inviata dalla Società all'autorità di P.S. per la tutela dell'ordine pubblico non integra un'attuante di responsabilità, in quanto tale condotta costituisce un preciso obbligo disposto dall'art. 9, co. 2, C.G.S. Il protrarsi degli episodi contestati (cori ingiuriosi, lancio di oggetto in campo e esplosione di bombe carta) rende congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione respinge il reclamo e dispone l'incameramento/la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Roberto SORRENTINO, allenatore della Soc. TORINO avverso la squalifica a tutto il 31 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Torneo "Memorial Ferraris" Juventus-Torino del 7/9/01 C.U. n. 850 del 3/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto a Roberto Sorrentino, allenatore tesserato per la Soc. Torino, la sanzione della squalifica sino a tutto il 31 gennaio 2002 per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Torino del 7/9/01 del Campionato Primavera, ha proposto reclamo lo stesso allenatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

Nel gravame si eccepisce unicamente la eccessività della sanzione, rimettendo alla "corretta comprensione" della Commissione l'eventuale riduzione della misura afflittiva.

All'odierna riunione il ricorrente non è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il comportamento posto in essere, non contestato nella sua obiettività, riveste una particolare gravità in considerazione della insistita reiterazione degli epiteti ingiuriosi, del contenuto particolarmente offensivo dei medesimi, del mancato rispetto dell'ordine di allontanarsi dal campo, del coinvolgimento di giocatori, a loro volta espulsi, in quest'ultima condotta. Tali comportamenti assumono poi un'ulteriore valenza negativa, dato il ruolo educativo di un allenatore di squadre giovanili, riconosciuto dallo stesso reclamante.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione conferma l'irrogata sanzione e dispone l'incameramento della tassa.

DENUNZIE DANNI PULLMAN

Denuncia della Soc. Parma per risarcimento danni pullman in occasione della gara Spal-Parma dell'1/8/01.

La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Parma volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman targato AS880FC, di proprietà della Ditta Tep S.p.A. in occasione della gara Spal-Parma dell'1/8/01.

Dagli stessi si rileva che l'autobus che trasportava i calciatori, mentre era parcheggiato all'interno dello Stadio, veniva fatto oggetto di una sassaiola, da parte di ignoti, che provocava la rottura del parabrezza anteriore.

Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Spal, e del fatto è stata presentata formale denuncia all'Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Parma il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata.

Il Presidente: *f.to Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 OTTOBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro